Università degli studi di Padova
Scuola di Giurisprudenza
Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto

REGOLAMENTO DIDATTICO

Corso di Laurea in Consulente del Lavoro

Ordinamento 2026 (4°) classe L-14 R

studenti della Coorte 2026

immatricolati nell'a.a. 2026/2027

Indice:

- Regolamento*
- Allegato n.1 (Ordinamento)
- Allegato n.2 (Offerta formativa programmata) **
- Allegato n.3 (Piani di studio) **
- Allegato Aggiuntivo n.4 (Punti laurea) **e Addendum (attività extracurricolari)**

Attenzione!

** = approvato dal Consiglio della Scuola in data 12/11/2025*

*** = verificare sempre la data di aggiornamento di ciascun allegato.*

* * * * *

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI CONSULENTE DEL LAVORO

FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 1 — Premesse e finalità

1. Il Corso di laurea in CONSULENTE DEL LAVORO afferisce alla Classe delle lauree L-14 di cui al D.M. 1648 del 19 dicembre 2023.
2. Il Corso di laurea in CONSULENTE DEL LAVORO fa riferimento al Dipartimento di Diritto Privato e di Critica del Diritto - DPCD ed è coordinato presso la Scuola di Giurisprudenza.
   Sono organi del Corso di laurea il Presidente e il Consiglio di Corso di Laurea in Consulente del Lavoro, di seguito indicato con CCL.
3. L'ordinamento didattico del Corso di laurea con il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema definito dai Decreti Ministeriali e nel rispetto delle prescrizioni dell'ANVUR, è riportato nell'Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.
4. L'attivazione annuale del Corso di laurea è subordinata alla verifica con esito positivo dei requisiti previsti dalla relazione di check up presentata dalla Commissione del Presidio della qualità della didattica agli Organi di Ateneo nella fase di approvazione annuale dell'offerta formativa.
5. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) e con il Regolamento delle Scuole di Ateneo, disciplina l'organizzazione didattica del Corso di laurea per quanto non definito dai predetti Regolamenti.

Art. 2 — Ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea in CONSULENTE DEL LAVORO devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente e devono inoltre possedere adeguate conoscenze e competenze inerenti al ragionamento logico e all'uso della lingua italiana oltre a essere in grado di utilizzare efficacemente la lingua inglese.
   Il possesso di tali conoscenze e competenze sarà valutato con le modalità di cui al successivo comma 2.
2. Le conoscenze e le competenze richieste per l'immatricolazione verranno verificate attraverso una prova di valutazione con esito non vincolante. Se la verifica non è positiva, vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi.
3. La prova di valutazione può anche essere organizzata su più sedi e periodi secondo modalità approvate annualmente dal Dipartimento di riferimento su proposta del CCL.
4. Nel caso di candidati con titolo estero le modalità e i contenuti della prova di valutazione sono resi noti attraverso l'avviso di ammissione e/o tramite i canali istituzionali di comunicazione dell'Ateneo. E' possibile prevedere una diversa modalità di ingresso per gli studenti ammessi nell'ambito di specifici accordi internazionali.
5. In fase di attivazione annuale del Corso di laurea il Dipartimento di riferimento, su proposta del CCL, stabilisce i criteri per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi che vengono

esplicitati nell'avviso di ammissione.

6. Gli obblighi formativi aggiuntivi devono essere soddisfatti entro il 30 settembre del primo anno di iscrizione al Corso di laurea con le seguenti modalità:
   - studio di materiale messo a disposizione dello studente e superamento di prova finale
     oppure
   - seguendo corsi di recupero online con prove parziali e/o finale
     oppure
   - frequentando corsi di recupero o percorsi di tutorato con prova finale
7. Il superamento degli obblighi formativi aggiuntivi non comporta l'attribuzione di crediti formativi ulteriori rispetto a quelli curriculari, viene comunque verbalizzato e le attività relative non fanno parte del piano di studio.
8. Lo studente che al 30 settembre del primo anno di iscrizione al Corso di laurea risulti non aver assolto gli obblighi formativi aggiuntivi ripete il primo anno di corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati.

Art. 3 — Organizzazione didattica

1. Il Corso di laurea in CONSULENTE DEL LAVORO può essere organizzato in un unico curriculum oppure in curricula, la didattica è erogata in modalità convenzionale.
   L'attivazione dei curricula, proposta annualmente dal CCL al Dipartimento di riferimento, viene resa nota nel Prospetto dell'Offerta formativa di Ateneo ed è subordinata al numero minimo di studenti iscritti stabilito dalla struttura didattica di riferimento e indicato nell'avviso di ammissione.
2. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l'ordinamento semestrale.
3. Il presente Regolamento si completa con i tre documenti (Allegati 2, 3 e aggiuntivo) predisposti annualmente in fase di attivazione del Corso di laurea con riferimento alla coorte di studenti dell'a.a..
4. Nell'allegato 2 sono definite, distintamente per ciascun curriculum previsto per il Corso di laurea in CONSULENTE DEL LAVORO:
   - le attività formative proposte, l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli;
   - i SSD associati a ciascuna attività formativa;
   - i CFU assegnati a ciascuna attività formativa;
   - le ore di didattica assistita per ciascuna attività formativa;
   - le eventuali propedeuticità, nei termini indicati dal Regolamento delle carriere delle Studentesse e degli Studenti;
   - l'anno di corso in cui è prevista l'erogazione di ciascun insegnamento;
   - il periodo di erogazione (semestre o trimestre);
   - la lingua di erogazione per ciascun insegnamento;
   - la modalità di erogazione della didattica per ciascun insegnamento;
   - il tipo di valutazione prevista per ciascun insegnamento;
   - l'elenco degli insegnamenti per i quali è richiesto il preventivo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati;
   - l'elenco degli insegnamenti di cui all'art. 8.
5. Nell'allegato 3 sono presentati gli schemi di piano di studio che non necessitano di delibera di approvazione.
6. Tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente, quali gli obiettivi formativi del corso di studio, delle attività formative e l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di laurea in CONSULENTE DEL LAVORO, sono disponibili e aggiornate nel sito web di Ateneo. I programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative approvati dal Presidente del

CCL sono resi noti prima dell'inizio dell'anno accademico. L'orario delle attività didattiche è pubblicato almeno 14 giorni prima dell'inizio di ciascun trimestre o semestre. Le date degli esami e delle altre verifiche sono rese note secondo le indicazioni di Ateneo prima dell'inizio del trimestre o del semestre.

Art. 4 — Esami e verifiche di profitto

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività articolate in moduli la valutazione finale è unitaria e collegiale. Solo il superamento dell'accertamento conclusivo consente allo studente di acquisire i CFU attribuiti.
2. Il numero massimo di esami o valutazioni finali non può essere superiore a 19. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
   - di base;
   - caratterizzanti;
   - affini o integrative;
   - a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame scritto, orale o entrambi oppure relazione scritta o orale sull'attività svolta, oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla, oppure esercitazione al computer, oppure progetto ed eventuali loro combinazioni.
   Il docente responsabile dell'insegnamento, prima dell'inizio di ogni anno accademico, comunica le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, i criteri di valutazione e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.
4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.
5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera o delle ulteriori conoscenze linguistiche, verrà verificata tramite test TOLC-SU.
   Le competenze relative al lessico disciplinare verranno verificate tramite esame currIculare.
   I risultati degli stage e/o tirocini non obbligatori verranno verificati dal docente responsabile sulla base della relativa convenzione.
   I risultati dei periodi di studio all'estero verranno verificati sulla base del relativo Learning Agreement e i relativi CFU saranno riconosciuti dal CCL in sostituzione di quelli attribuiti ad attività formative preventivamente individuate e previste dal piano di studio.
6. Il CCL procederà alla verifica dell'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi acquisiti dallo studente dopo un periodo di 10 anni dalla registrazione dell'esame, e alla conferma anche solo parzialmente dei CFU acquisiti.

Art.5 — Prova finale

1. La prova finale avviene in forma orale, scritta, e prevede la stesura di una relazione finale.
2. La prova finale consiste di:
   - una tesina su argomenti connessi con insegnamenti del piano di studio, assegnata da un docente di riferimento
3. La discussione dell'elaborato avverrà di fronte ad una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento di Riferimento, o su sua delega, dal Presidente della Scuola competente.
4. Ulteriori informazioni per lo studente sono disponibili nel sito della Scuola di Giurisprudenza nelle pagine relative al Corso di studio..

5. L'elaborato di tesi potrà essere scritto in lingua straniera e in questo caso dovrà essere predisposto anche un riassunto esteso, in lingua italiana, preventivamente concordata con il CCL.
6. Qualora per lo sviluppo della prova finale vengano messi a disposizione del laureando informazioni e materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, il docente di riferimento potrà richiedere la sottoscrizione di un "Impegno di riservatezza", secondo il modello approvato dal Senato Accademico.
7. L'elaborato presentato per la prova finale sarà reso pubblico nell'archivio ad accesso aperto dell'Università degli Studi di Padova, dedicato alle tesi ed elaborati finali di corsi di studio dell'Ateneo previo consenso dell'autore. Gli elaborati sono pubblicati immediatamente o con modalità posticipata (embargo) tramite Licenza concessa dagli autori. L'autore dell'elaborato mantiene tutti i diritti d'autore previsti dalla normativa sul diritto d'autore, permettendo alcuni usi per l'accesso aperto, in continuità con il Regolamento sull'Accesso Aperto dell'Ateneo.

Art. 6 — Conseguimento della laurea

1. La laurea si consegue con l'acquisizione di almeno 180 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma
   - della media ponderata MP dei voti v_i degli esami di base, caratterizzanti, affini o integrativi e a libera scelta, con i relativi crediti c_i e rapportata a centodecimi, secondo la formula seguente
     MP = $(\Sigma_i v_i c_i / \Sigma_i c_i)$ 110/30
     Da tale calcolo sono escluse le attività formative fuori piano.
   - dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale;
   - dell'eventuale incremento di voto legato al premio di carriera

   Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode.
3. I criteri per la determinazione degli incrementi/decrementi di voto di cui al comma 2 sono deliberati dal Dipartimento di riferimento su proposta del CCL e riportati nell'Allegato Aggiuntivo.
4. E' possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del Corso di studio (tre anni).

NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 7 — Obblighi di frequenza

1. La frequenza alle attività didattiche non è obbligatoria.

2. È facoltà del docente non ammettere alla frequenza di un laboratorio, o attività similare, gli studenti che non abbiano superato le verifiche finali del profitto indicate nell'Allegato 2 come propedeutiche al laboratorio stesso o all'insegnamento in cui il laboratorio è inserito.
3. Il Corso di laurea in CONSULENTE DEL LAVORO prevede l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale per gli studenti che ne hanno i requisiti, secondo quanto previsto dal Regolamento delle carriere delle Studentesse e degli Studenti.

Art. 8 — Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo anno di corso vale quanto indicato all'art. 2 del presente Regolamento in relazione all'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi.

Art. 9 — Immatricolazioni con riconoscimento di crediti pregressi, trasferimenti da altri atenei e passaggi di corsi di studio

1. L'immatricolazione con riconoscimento di CFU pregressi, i trasferimenti da altri Atenei e il passaggio di corso di studio sono consentiti previa verifica di tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento e nel rispetto della normativa vigente.
2. In presenza di riconoscimenti e/o convalide il CCL o la Commissione per il riconoscimento dei crediti delegata dal CCL propone l'anno di corso di iscrizione in base ai seguenti criteri:
   - Per essere ammessi al secondo anno è necessario avere ottenuto il riconoscimento di almeno 40 CFU.
   - Per essere ammessi al terzo anno è necessario avere ottenuto il riconoscimento di almeno 90 CFU.
3. Nel caso di immatricolazione con riconoscimento di CFU pregressi, trasferimento o passaggio al primo anno di corso è necessario avere sostenuto la prova di cui all'art. 2 nei tempi e nei modi previsti nel relativo avviso di ammissione qualora l'esonero non sia stato previsto nella delibera di riconoscimento crediti.

Art.10 — Riconoscimento crediti

1. Il riconoscimento dei crediti formativi universitari viene effettuato su richiesta dell'interessato entro le scadenze amministrative relative alle carriere degli studenti determinate annualmente con specifico decreto rettorale secondo le procedure e le modalità pubblicate nel sito di Ateneo.
2. Il riconoscimento dei CFU maturati in corsi di studio precedenti avviene ad opera del CCL o di una apposita commissione nominata dal CCL secondo i seguenti criteri:
   a. Se lo studente proviene da un Corso di laurea della medesima classe: fermo restando che la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 50%. Il riconoscimento avviene tramite l'individuazione di attività formative presenti nell'allegato 2 del Corso di laurea di arrivo prevedendo anche eventuali prove integrative per la verifica delle conoscenze. Possono essere altresì riconosciute altre attività formative purché nell'ambito dei soli crediti a libera scelta. I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCL. Qualora il Corso di provenienza sia erogato in modalità a distanza, questo dovrà risultare accreditato ai sensi del decreto legge 27 gennaio 2012 n. 19.
   b. Se lo studente proviene da un Corso di studio appartenente ad una classe diversa, fermo restando che la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno 5%, il riconoscimento avviene tramite l'individuazione di attività formative presenti nell'allegato 2 del Corso di laurea di arrivo prevedendo anche eventuali prove integrative per la verifica delle conoscenze. Possono essere altresì riconosciute altre attività formative purché nell'ambito dei soli crediti a libera scelta. I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCL.
3. In base alla normativa vigente il CCL o una apposita commissione nominata dal CCL possono riconoscere fino ad un massimo di 12 CFU per le seguenti conoscenze e abilità:
   a. conoscenze o abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, o altre conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post secondario;

b. attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;
c. conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal CONI o dal Comitato Italiano Paralimpico.

4. L'assegnazione dell'obsolescenza dei contenuti conoscitivi e dei crediti maturati in percorsi formativi precedenti si applica trascorsi 10 anni dalla loro acquisizione.
5. In caso di riconoscimento, l'attribuzione dell'eventuale voto avverrà secondo le seguenti regole:
   - Nel caso in cui un'attività formativa venga riconosciuta per più attività formative, per tutte viene mantenuto il voto, se previsto.
   - Nel caso in cui più attività formative siano riconosciute per una o più attività formative, per tutte viene registrata la media dei voti ottenuti, se previsti. La media dei voti sarà pesata sui CFU se esiste l'informazione, altrimenti sarà la media aritmetica.
   - Gli esami sostenuti presso le Accademie Militari, l'università del Vaticano e della Repubblica di San Marino vengono sempre registrati con valutazione "approvato".
   - Negli altri casi il CCL delibera motivando quale voto attribuire.

Art. 11 — Piani di studio

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio. Il piano degli studi deve essere compilato, ed eventualmente aggiornato annualmente, entro i termini e nei modi stabiliti dalla competente struttura didattica.
2. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo e approvate dal CCL, possono essere scelte tra gli insegnamenti di base, caratterizzanti e affini erogati nell'Ateneo o, sulla base di apposite convenzioni, in altri Atenei e in altre istituzioni. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Il voto contribuisce a determinare il voto di laurea di cui all'articolo 6, comma 2 del presente Regolamento.
3. Lo studente può inserire "fuori piano":
   - attività formative erogate dal proprio corso di studi ulteriori rispetto a quelle inserite nel piano di studio;
   - attività formative erogate in un diverso corso di studi fino ad un massimo di 24 CFU per anno accademico.

   Tali attività fuori piano non contribuiscono al conseguimento del titolo e non sono considerate per l'attribuzione dei benefici economici.
4. Lo studente che chiede di seguire uno dei piani di studio proposti nell'Allegato 3 deve comunque presentare il piano di studio entro i termini e nei modi stabiliti dalla competente struttura didattica.
5. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quelli proposti nell'Allegato 3, nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento didattico del Corso di laurea, purché nell'ambito delle attività formative effettivamente erogate e del numero dei CFU stabilito, dovrà presentare il piano di studio entro i termini e nei modi stabiliti dalla competente struttura didattica. Il piano di studio deve essere approvato dal CCL, previo esame da parte di una Commissione nominata dal CCL stesso, che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente, e degli obiettivi formativi specifici del Corso di laurea.

6. Il piano di studio di ciascuno studente non potrà comunque prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle della tipologia all'articolo 10, comma 5, lettera a del D.M. 270/2004 e successive modificazioni.
7. Il piano di studio degli studenti che seguono un programma di mobilità nazionale/internazionale deve essere accompagnato dal "Learning Agreement" che individua l'insieme delle attività formative da superare durante la mobilità ed – in corrispondenza – l'insieme delle attività del piano di studio che non saranno sostenute.
   I due documenti costituiscono il piano di studio dello studente che segue un programma di mobilità. Il suddetto piano di studio potrà essere aggiornato sulla base della documentazione relativa al processo di riconoscimento degli studi svolti all'estero.
8. Agli studenti con disabilità viene garantito il necessario supporto per l'eventuale predisposizione di un piano di studi individualizzato che, nel rispetto dei vincoli fissati dall'ordinamento didattico del Corso di laurea, può prevedere la sostituzione di attività formative obbligatorie con altre attività valutate equivalenti dal CCL.

Art. 12 — Tutorato

1. Il CCL può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e a quanto deliberato dalle strutture competenti.

Art. 13 — Valutazione della qualità della didattica

1. Il CCL attua le forme di valutazione della qualità delle attività didattiche previste dalla normativa vigente con le modalità e le scadenze definite dalla Commissione per il Presidio della qualità della didattica.

Art. 14 — Valutazione del carico didattico

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera b del Regolamento didattico di Ateneo, alle Commissioni paritetiche docenti-studenti spetta il compito di valutare la coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 15 — Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dal CCL con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Tali modifiche devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio della Scuola di Giurisprudenza acquisito il parere formale dei Consigli dei Dipartimenti interessati.
2. Le modifiche al regolamento, previa verifica della loro conformità al Regolamento didattico di ateneo, allo schema tipo di Regolamento didattico di corso di studio e alla normativa vigente sono emanate con decreto del Rettore.
3. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento didattico di Ateneo o al Regolamento di Dipartimento/Scuola o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
4. Eventuali problematiche interpretative o applicative derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno oggetto di specifico esame da parte del CCL.

Art. 16 — Norme transitorie

1. Il presente Regolamento si applica a partire dalla coorte 2026.
2. Il presente Regolamento si applica, per quanto compatibile, anche alle coorti precedenti.

Allegati

Gli allegati al presente Regolamento didattico, di cui all'art. 3 c. 3, per ciascuna coorte di immatricolazione, sono disponibili nella pagina relativa al corso di studio del Course catalogue.